

Approfondimenti

Ammortizzatori sociali

Maggiori tutele negli appalti di servizi

Eufranio Massi - Esperto in Diritto del lavoro

Con uno dei provvedimenti varati sul finire del 2018, il legislatore, attraverso l'art. 44, D.L. n. 109/2018 (il c.d. "Decreto per Genova"), convertito, con modificazione, nella legge n. 130, sia pure in maniera non strutturale (ossia, fino al 2020), ha reintrodotto la Cigs per cessazione di attività nell'ambito della crisi aziendale: tale previsione, a seguito della revisione di tutta la materia relativa agli ammortizzatori avvenuta con il D.Lgs. n. 148/2015, fu cancellata nel nostro ordinamento a partire dal 1° gennaio 2017.

Con la circolare n. 15 del 4 ottobre 2018 la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro ha fornito i propri chiarimenti amministrativi che richiedono, necessariamente, un passaggio in sede ministeriale con un accordo che vede coinvolte le parti interessate e, seppur non obbligatoriamente, le Regioni (o le Province autonome) oltre che dei rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico.

Occorre tener presente che propedeutica allo stesso ed alla successiva concessione della integrazione salariale (deve essere presentato un piano di progressivo riassorbimento delle eccedenze o di reinustrializzazione del sito produttivo anche attraverso l'ingresso di un acquirente), è la compatibilità economica dell'operazione in quanto il D.L. n. 109/2018 non prevede risorse aggiuntive rispetto a quelle stanziate con il D.Lgs. n. 148/2015 per le ipotesi previste dal comma 4, art. 21. La durata massima del trattamento, che viene considerato in deroga rispetto a quello previsto dagli articoli 4 e 22, è di dodici mesi.

Tale breve premessa si è resa necessaria per ben comprendere i contenuti della circolare n. 5 della citata Direzione generale, resa nota il 27 marzo 2019.

Condizioni per accedere al trattamento integrativo

Come è noto, la possibilità che le aziende appaltatrici dei servizi di mensa, di ristorazione e di pulizia, pur se costituite in forma cooperativa, accedano al trattamento integrativo, viene garantita dall'art. 20, comma 1, lettere *c*) e *d*), D.Lgs. n. 148/2015 che riguarda le:

a) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà della stazione appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;

b) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione di attività dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale.

La condizione fondamentale è, quindi, quella secondo la quale sussista una riduzione di attività lavorativa presso la c.d. "stazione appaltante", a seguito della quale sia stato richiesto ed ottenuto un intervento di integrazione salariale straordinaria: in tale ipotesi, è possibile riconoscere un intervento straordinario di sostegno per un periodo non superiore a quello della durata del contratto di appalto, come, chiaramente, affermato, dal D.M. n. 94033 del 13 gennaio 2016 che fissa, in via generale, i criteri per la concessione dell'intervento.

La circolare n. 5/2019 del Ministero del lavoro prende atto delle difficoltà incontrate dalle imprese appaltatrici per ottenere l'intervento in presenza, non di una crisi temporanea, ma della cessazione o della annunciata cessazione dell'attività produttiva delle aziende appaltanti che, di conseguenza, non hanno alcun interesse a prorogare o a rinnovare il contratto di appalto.

Approfondimenti

Si tratta, quindi, di trovare una strada finalizzata a tutelare i dipendenti delle imprese appaltatrici che si trovano ad operare in tale contesto: il Dicastero del lavoro ritiene che si possa consentire l'accesso alla Cigs per cessazione di attività strettamente correlata sia alla scadenza dell'appalto che alla cessazione di attività da parte del committente.

Tutto questo, però, richiede una condizione fondamentale: il contratto di appalto deve risultare pienamente operativo nel momento in cui è stata formalizzata la decisione aziendale di cessare l'attività produttiva: è, assolutamente, irrilevante il fatto che lo stesso sia in scadenza e non venga prorogato a causa della cessazione dell'attività dell'azienda committente.

Per il resto, pur se la circolare n. 5/2019 non ne parla, si ritiene che la richiesta di Cigs debba essere attivata con le modalità usuali: istanza presentata alla Divisione IV della Direzione generale mediante il sistema della Cigsonline.

La documentazione da fornire dovrà, necessariamente tra le altre cose, far riferimento (se strettamente correlato) all'accordo, raggiunto in sede ministeriale, che ha portato alla concessione della Cigs per cessazione di attività in favore dell'impresa committente. Ovviamente, è appena il caso di precisare che se per una qualsiasi ragione la Cigs già concessa, fosse revocata, anche il provvedimento per l'impresa di servizi, strettamente collegato alla prima, verrebbe meno.

Sarebbe, poi, il caso di chiarire se, come avviene per l'appaltante che ha cessato l'attività, l'istanza non sia sottoposta ai vincoli temporali perentori previsti dall'art. 25, D.Lgs. n. 148/2015 (presentazione dell'istanza entro sette giorni dalla data di conclusione della procedura sindacale).

Appare pacifico ricordare che le imprese appaltanti che fruiranno di tale intervento integrativo dovranno versare sia il contributo ordinario mensile pari allo 0,90% (di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e la somma residua a carico del lavoratore) calcolato sulla retribuzione imponibile, che quello addizionale correlato al periodo di fruizione, secondo il principio affermato dall'art. 5, D.Lgs. n. 148/2015: esso è sempre più alto in relazione all'arco temporale di utilizzazione dell'ammortizzatore.

Finalità della verifica

La concessione del trattamento integrativo straordinario postula, necessariamente, l'intervento degli organi ispettivi appartenenti alle articolazioni periferiche dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Su cosa si potrebbe accentrare la verifica?

La circolare n. 27 dell'8 agosto 2016 del Ministero del lavoro rappresenta una sorta di *vademecum* per il personale addetto alle verifiche relative a tutti i possibili interventi di Cigs e di contratti di solidarietà difensivi: in tale nota sono, ovviamente, citate anche le documentazioni che debbono essere acquisite e valutate ai fini dell'intervento della Cigs negli appalti di servizi.

Il trattamento integrativo salariale straordinario per i dipendenti delle imprese che gestiscono i servizi di mensa e di ristorazione e quelli di pulizia, come chiaramente affermato all'interno del D.M. n. 94033/2016, per poter essere riconosciuto, deve essere in stretta correlazione con la contrazione (ma, in questo caso, la cessazione) dell'attività del committente che ha fatto ricorso ad uno qualsiasi degli ammortizzatori ordinari o straordinari (Cigo - solo per i servizi di mensa e di ristorazione -, Cigs per ristrutturazione, Cigs, per crisi aziendale, contratto di solidarietà difensivo).

La verifica degli organi ispettivi è finalizzata a verificare la connessione tra i due eventi e, in tale ottica, andranno acquisiti l'accordo raggiunto in sede ministeriale ove andrà verificato come lo stesso incida direttamente sui contratti in essere, i contratti di appalto o di subappalto, la documentazione contabile e "visionato" il LUL.

Approfondimenti

Min. lav., circolare 27 marzo 2018, n. 5

Oggetto: Accesso al trattamento Cigs per crisi per cessazione per le imprese appaltatrici di servizi di mensa o servizi di pulizia.

In riferimento a quanto indicato in oggetto, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo prot. 3607 del 25 marzo 2019, in merito alla possibilità di accesso, per i lavoratori delle imprese appaltatrici di servizi di mensa e pulizia al trattamento Cigs per crisi per cessazione, ai sensi dell'articolo 44, Decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito in legge n. 130/2018, in ragione della scadenza, e quindi della cessazione, del contratto di appalto sottoscritto con l'azienda committente a sua volta in Cigs, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 20, comma 1, lettere c) e d) prevede che la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale si applichi anche alle imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscano una riduzione dell'attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale e alle imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, all'articolo 5 indica i criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria e al comma 2 precisa che il trattamento straordinario di integrazione salariale per l'azienda appaltatrice dei servizi di mensa e pulizia non può avere una durata superiore a quella del contratto di appalto.

In merito a tale ultima previsione, sono state rappresentate da più parti difficoltà nell'accesso alla CIGS per le imprese appaltatrici laddove le stesse abbiano sottoscritto un contratto di appalto con aziende che cessino l'attività produttiva e che pertanto, cessando l'attività, non abbiano interesse a prorogare e/o rinnovare il contratto di appalto nelle more della fruizione della Cigs per cessazione.

Al fine di fornire tutela anche ai lavoratori dipendenti delle aziende appaltatrici che altrimenti non potrebbero accedere alla Cigs, si può consentire l'accesso al trattamento di Cigs per cessazione ai sensi dell'articolo 44, Decreto legge n. 109/2018 in quanto cessa l'attività dell'azienda appaltatrice del servizio di mensa o pulizia, in conseguenza della scadenza del contratto di appalto, a seguito della cessazione di attività dell'azienda committente, purché il contratto di appalto fosse vigente al momento della decisione aziendale della committente di cessare l'attività produttiva non rilevando ai fini della durata della Cigs che il contratto di appalto venga a scadere e non venga prorogato proprio in ragione della cessazione di attività della committente.